

Registro Ordinanze n. 4899

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure urgenti a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

- il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
- per arginare il diffondersi del contagio, è stato dapprima varato il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successivamente, con più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati adottati provvedimenti attuativi contenenti misure urgenti e straordinarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 con il quale sono state adottate misure urgenti per contrastare e contenere la diffusione del contagio, applicabili sull'intero territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;

Visto in particolare l'art. 1 del richiamato DPCM 10 aprile 2020 che prevede, tra le altre misure:

- il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici (*comma 1, lett. e*);
- il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto (*comma 1, lett. f*);
- la sospensione di eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici o privati, e di sedute di allenamento (*comma 1, lett. g*), delle attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (*comma 1, lett. u*);

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 4897 del 3 aprile 2020, con la quale sono state prorogate fino al 14 aprile 2020 le misure già adottate con le seguenti ordinanze contingibili e urgenti:

- n. 4895 del 18 marzo 2020, riguardante la chiusura al pubblico delle ville comunali e altri spazi pubblici di aggregazione, degli impianti sportivi, nonché dei cimiteri comunali;
- n. 4896 del 26 marzo 2020, riguardante l'autorizzazione per le farmacie del territorio comunale ad espletare il servizio di assistenza farmaceutica "a battente chiuso", anche negli orari di apertura al pubblico;

Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e della presenza di casi sul territorio comunale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, in base al quale i sindaci possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, purché

non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

di prorogare, con decorrenza dal 15 aprile e fino al 3 maggio 2020, le seguenti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non previste dal DPCM del 10 aprile 2020:

- a. l'interdizione al pubblico dei cimiteri comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione dei feretri, ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei parenti più prossimi e sino ad un massimo di 6 persone;
- b. la possibilità per le farmacie del territorio comunale di rendere il servizio di assistenza farmaceutica "a battente chiuso", anche negli orari di apertura al pubblico e nei giorni di turno.

Resta vietato, a norma del DPCM 10 aprile 2020, l'accesso del pubblico a tutti gli impianti sportivi del territorio comunale, alle ville, parchi, aree verdi e spazi pubblici di aggregazione.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito istituzionale dell'ente, dandone massima diffusione anche attraverso gli organi di informazione;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Prefettura di Potenza
 - alla Questura di Potenza
 - alla Presidenza della Giunta regionale
 - alle farmacie presenti sul territorio comunale
 - all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Potenza
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza
 - al Comando stazione Carabinieri di Avigliano e di Lagopesole
 - al Comando stazione Carabinieri forestali di Lagopesole
 - al Comando di Polizia locale
 - ai gestori dei cimiteri e degli impianti sportivi comunali, per il tramite degli uffici comunali.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Basilicata entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Avigliano, 14 aprile 2020

IL SINDACO
Vito Summa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)
